



## Da una fiducia reciproca essenziale al riconoscimento *à la carte*: nuove prospettive nell’ambito del mandato d’arresto UE-Regno Unito

**Lorenzo Grossio\***

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il meccanismo di consegna nell’ambito del negoziato sulle relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito post-*Brexit*. – 3. Le caratteristiche distintive del mandato d’arresto UE-Regno Unito. – 4. Una concettualizzazione del mandato d’arresto UE-Regno Unito quale meccanismo di riconoscimento *à la carte*. – 5. Una nuova relazione di fiducia tra gli Stati membri UE e il Regno Unito: la fiducia reciproca essenziale. – 6. Il rafforzamento della fiducia reciproca essenziale attraverso lo scrutinio della Corte europea dei diritti dell’uomo. – 7. Considerazioni conclusive.

**1. Il recesso del Regno Unito dall’Unione europea ha costituito un momento di fondamentale importanza per lo sviluppo del processo di**

---

\* Dottorando di ricerca in *Public, European and International Law*, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Université Côte d’Azur. Lo scritto riprende e sviluppa le considerazioni recentemente proposte in L. GROSSIO, *Still Trust? Some Reflections Over the New EU-UK Arrest Warrant*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2022, p. 19 ss. L’Autore desidera ringraziare la Prof.ssa Ornella Porchia (Tribunale dell’Unione europea – Università degli Studi di Torino) e il Prof. Stefano Montaldo (Università degli Studi di Torino) per i commenti e gli spunti di riflessione ricevuti, nonché il Prof. Francesco Costamagna (Università degli Studi di Torino) per aver condiviso le proprie impressioni riguardo ad una bozza preliminare del presente scritto. Ogni eventuale errore od omissione è imputabile all’Autore solo.

integrazione europea. È infatti difficile – se non impossibile – individuare un settore materiale del diritto dell’Unione in cui tale avvenimento non abbia determinato l’emersione di interrogativi giuridici inediti. A tal riguardo, la cooperazione giudiziaria in materia penale non costituisce certamente un’eccezione. In particolare, a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (ASCC)<sup>1</sup>, la disciplina del mandato di arresto europeo (MAE) prevista dalla decisione quadro 2002/584/GAI<sup>2</sup> ha cessato di applicarsi nei confronti del Regno Unito<sup>3</sup>. Allo stesso tempo, quest’ultima circostanza non ha dato luogo ad un vuoto normativo (colmato, in tale ipotesi, dalla Convenzione europea di estradizione del 1957<sup>4</sup>). Infatti, l’ASCC ha istituito un nuovo meccanismo di consegna “in forza di un mandato d’arresto”<sup>5</sup>, ispirato all’accordo di consegna tra Unione europea, Norvegia e Islanda<sup>6</sup>, la cui disciplina appare caratterizzata da profonde analogie con il sistema MAE.

Tuttavia, è da sottolineare che il principio di fiducia reciproca che informa il mutuo riconoscimento delle decisioni giurisdizionali straniere nell’ambito del sistema MAE non può trovare applicazione nei

---

<sup>1</sup> Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra. Per un’analisi dell’Accordo, si veda: G. ADINOLFI, A. MALATESTA, M. VELLANO (a cura di), *L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito*, Torino, 2022.

<sup>2</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

<sup>3</sup> L’art. 62, paragrafo 1, lett. b), del precedente accordo di recesso (Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica) ha esteso l’applicazione della disciplina del mandato d’arresto europeo nei confronti del Regno Unito per l’intera durata del periodo transitorio preliminare al completamento del recesso dall’Unione. Più nello specifico, la decisione quadro 2002/584/GAI trova applicazione nei confronti della consegna di soggetti arrestati ai fini dell’esecuzione del mandato prima del termine del periodo transitorio. Precedentemente all’adozione dell’accordo di recesso, l’applicabilità del sistema MAE alle richieste di consegna tra Stati membri UE e Regno Unito in pendenza della notifica da parte di quest’ultimo della propria intenzione di recedere dall’Unione è stata oggetto di conferma da parte della Corte di giustizia nella sentenza *RO* (sentenza della Corte del 19 settembre 2018, causa C-327/18 PPU, *RO*).

<sup>4</sup> Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13 dicembre 1957), STE n. 24.

<sup>5</sup> Art. 596 ASCC.

<sup>6</sup> Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia.

confronti di uno Stato terzo<sup>7</sup>, quale il Regno Unito. Di conseguenza, il sistema in esame appare di difficile riconduzione nell'alveo della tradizionale dicotomia tra meccanismi di consegna fondanti sul mutuo riconoscimento e meccanismi di estradizione.

A fronte di tale interrogativo, il presente contributo intende individuare e analizzare i presupposti teorici del mandato d'arresto UE-Regno Unito, valutando se quest'ultimo possa essere qualificato come un meccanismo di riconoscimento fondato su una relazione di fiducia tra Stati.

2. A tal fine, appare opportuno prendere le mosse da una sommaria ricostruzione del contesto politico che ha caratterizzato la genesi del mandato d'arresto UE-Regno Unito. Infatti, lo sviluppo di un meccanismo di consegna ispirato al MAE costituisce un esito per nulla scontato delle negoziazioni sulla disciplina delle relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito post-*Brexit*.

La dottrina ha costantemente messo in luce come il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giurisdizionali, "pietra angolare" del sistema UE di cooperazione giudiziaria<sup>8</sup>, trovi la propria giustificazione nella necessità di compensare i rischi derivanti dalla libertà di circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione europea<sup>9</sup>. Infatti, l'esercizio di tale libertà, grazie all'abolizione dei controlli alle frontiere

---

<sup>7</sup> A tal riguardo, si vedano le conclusioni dell'Avvocato generale Szpunar nella causa *République de Moldavie*, le quali sottolineano che "mentre gli Stati membri sono tenuti al rispetto del principio di fiducia reciproca, tale principio non si applica affatto nei rapporti tra l'Unione e gli Stati terzi" (3 marzo 2021, causa C-741/19, *République de Moldavie*, punto 87). Nella medesima prospettiva, l'Avvocato generale Bot ha sottolineato come la non applicabilità della fiducia reciproca alle relazioni con gli Stati terzi costituisca una delle ragioni per le quali gli accordi con questi ultimi istituiscono dei meccanismi di soluzione delle controversie su base arbitrare (29 gennaio 2019, parere 1/17, *Accord ECG UE-Canada*, punto 84).

<sup>8</sup> *Ex multis*, si veda: sentenza della Corte del 25 gennaio 2017, causa C-640/15, *Vilkas*, punto 68; del 16 luglio 2015, causa C-237/15 PPU, *Lanigan*, punto 36; del 30 maggio 2013, causa C-168/13 PPU, *F.*, punto 36; del 28 giugno 2012, causa C-192/12 PPU, *West*, punto 55; del 1° dicembre 2008, causa C-388/08 PPU, *Leymann e Pustovarov*, punto 49.

<sup>9</sup> *Ex multis*, si veda: K. LENAERTS, *The Principle of Mutual Recognition in the Area of Freedom, Security and Justice*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2015, p. 526; V. MITSILEGAS, *The Limits of Mutual Trust in Europe's Area of Freedom, Security and Justice: From Automatic Inter-State Cooperation to the Slow Emergence of the Individual*, in *Yearbook of European Law*, 2012, p. 321.

interne in base all’*acquis* di Schengen, costituisce un potenziale vantaggio per gli autori di reato nel tentativo di sfuggire alla cattura da parte delle autorità di singoli Stati membri. Pertanto, la necessità di ovviare al conseguente rischio di impunità<sup>10</sup> ha richiesto l’elaborazione di procedure di cooperazione giudiziaria rapide ed efficaci tra gli Stati membri<sup>11</sup>. Queste ultime si sono concretizzate in un’estensione del principio del mutuo riconoscimento, elaborato dalla Corte di giustizia con riferimento alla disciplina del mercato unico<sup>12</sup>, all’ambito della cooperazione giudiziaria, dando così luogo al reciproco riconoscimento delle decisioni giurisdizionali nazionali<sup>13</sup>.

Alla luce di tale logica di compensazione, con l’uscita del Regno Unito dal mercato unico il principio del mutuo riconoscimento sembrerebbe dunque aver perso la propria ragion d’essere nella cooperazione giudiziaria tra quest’ultimo Stato e gli Stati membri UE. Ciò nonostante, il governo e il parlamento britannici hanno costantemente dimostrato un profondo interesse verso il mantenimento di un meccanismo di cooperazione giudiziaria più approfondito rispetto ai tradizionali sistemi di estradizione. Già nel Libro bianco del 2017 sulle future relazioni tra il Regno Unito e l’Unione europea il governo britannico aveva indicato la necessità di preservare una stretta e robusta cooperazione con l’Unione, superando gli ostacoli di ordine pratico e operativo<sup>14</sup>. Nella medesima prospettiva, il Comitato ristretto per gli affari interni della Camera dei comuni (*House of Commons Home Affairs Select*

---

<sup>10</sup> Per un’analisi delle diverse dimensioni in cui si articola il paradigma della lotta contro l’impunità nel diritto dell’Unione europea, si vedano i vari contributi pubblicati in L. MARIN, S. MONTALDO (eds.), *The Fight Against Impunity in EU Law*, Oxford – New York, 2020.

<sup>11</sup> C. AMALFITANO, *Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell’Unione europea*, Milano, 2006, pp. 53-56.

<sup>12</sup> Si veda, in particolare, la ben nota sentenza della Corte del 20 febbraio 1979, causa 120/78, *Rewe/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, punto 14.

<sup>13</sup> Si vedano, a tal riguardo, le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, il cui punto 33 recita: “Il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Il Consiglio europeo approva pertanto il principio del reciproco riconoscimento che, a suo parere, dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità giudiziarie”.

<sup>14</sup> *White Paper: The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union*, UK Government, Cm 9417, February 2017, punto 11.7.

*Committee*) aveva messo in guardia il governo d'Oltremania dai rischi derivanti da un potenziale regresso del regime di estradizione con gli Stati membri UE alla Convenzione europea del 1957, eventualità definita addirittura quale “catastrofica”<sup>15</sup>.

Le aspirazioni britanniche hanno trovato riscontro nella Dichiarazione politica del 2019, la quale ha tracciato le linee direttrici delle relazioni tra Unione europea e Regno Unito successive al recesso di quest'ultimo. Infatti, tale documento indica l'esigenza di addivenire ad “intese efficaci basate su procedure razionalizzate e termini che consentano al Regno Unito e agli Stati membri di consegnare persone sospettate e condannate in modo pronto ed efficiente”<sup>16</sup>. Muovendosi in un'ottica di preservazione delle potenzialità del mutuo riconoscimento nel quadro di un nuovo strumento pattizio, la posizione britannica sembrava così sottendere la necessità di superare la dicotomia tra mutuo riconoscimento e tradizionali sistemi di estradizione, attraverso un'adeguata “creatività ed ambizione”<sup>17</sup>.

**3.** Rappresentando il risultato di tale sforzo in “creatività e ambizione”, il mandato d'arresto UE-Regno Unito, così come disciplinato dal Titolo VII della Parte Terza dell'ASCC, coniuga elementi di continuità e di discontinuità con il MAE. Infatti, come anticipato in introduzione, la nuova disciplina presenta importanti similitudini con la decisione quadro 2002/584/GAI.

Prendendo le mosse dalle disposizioni generali dell'ASCC in materia di cooperazione giudiziaria, va innanzitutto rilevato come l'art. 524, paragrafo 2, dell'ASCC, in analogia con l'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro MAE, affermi che “nulla della presente parte modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali

---

<sup>15</sup> *UK-EU security cooperation after Brexit*, Home Affairs Select Committee, House of Commons, 21 March 2018, punto 69, [www.publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmhaff/635/63507.htm#\\_idTextAnchor034](http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmhaff/635/63507.htm#_idTextAnchor034)>. In dottrina, si veda: S. SWEENEY, N. WINN, *Do or Die? The UK, the EU, and Internal/External Security Cooperation after Brexit*, in *European Political Science*, 2021, p. 10.

<sup>16</sup> Dichiarazione politica 2019/C 384 I/02 che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito, punto 87.

<sup>17</sup> T. MAY, *PM Speech at Munich Security Conference*, 17 February 2018, [www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-munich-security-conference-17-february-2018](http://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-at-munich-security-conference-17-february-2018).

sanciti in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, per l’Unione e i suoi Stati membri, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. Tale disposizione va letta alla luce del primo paragrafo del medesimo articolo, il quale chiarisce che l’intero meccanismo di cooperazione giudiziaria istituito dall’ASCC “si basa sul rispetto che le parti e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e sull’importanza che attribuiscono all’attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione”<sup>18</sup>. Tali ultime disposizioni definiscono il fondamento sostanziale del meccanismo di consegna “in forza di un mandato d’arresto”<sup>19</sup> di cui al Titolo VII, il quale disciplina la procedura di estradizione volta all’esecuzione sia di pene già irrogate, sia di misure cautelari custodiali<sup>20</sup>.

Anche la procedura di consegna appare profondamente ispirata alla disciplina della decisione quadro MAE. In primo luogo, tale procedura coinvolge esclusivamente le giurisdizioni nazionali<sup>21</sup>, con conseguente esclusione di ogni competenza da parte degli esecutivi nazionali circa la decisione sull’esecuzione delle richieste di consegna. In analogia con l’art. 15 della decisione quadro 2002/584/GAI, l’ASCC prevede la possibilità per l’autorità giudiziaria competente per l’esecuzione del mandato di interrogare il giudice emittente, al fine di colmare eventuali lacune informative in vista della decisione sulla consegna<sup>22</sup>.

In secondo luogo, ogni richiesta di consegna nel quadro del mandato d’arresto UE-Regno Unito è trasmessa a mezzo di un modulo standard, allegato all’ASCC, in larga parte analogo a quello previsto dalla decisione quadro 2002/584/GAI per il MAE<sup>23</sup>. Di conseguenza, il patrimonio informativo di cui dispone il giudice dell’esecuzione per decidere sulla richiesta di consegna appare particolarmente limitato, caratteristica che riduce l’ampiezza dello scrutinio giurisdizionale.

---

<sup>18</sup> Art. 524, paragrafo 1, ASCC.

<sup>19</sup> Art. 596 ASCC.

<sup>20</sup> Art. 598, lett. a), ASCC.

<sup>21</sup> Artt. 608, paragrafo 4, e 613, paragrafo 2, ASCC.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> Allegato n. 43 all’ASCC.

In terzo luogo, lo scrutinio del giudice dell'esecuzione risulta ulteriormente ridotto dalla disciplina relativa ai motivi ostativi alla consegna, i quali sono elencati esaustivamente dall'accordo<sup>24</sup>. Anche con riferimento a tale profilo, la disciplina dell'ASCC appare particolarmente aderente a quella del sistema MAE. Infatti, i tre motivi obbligatori di rifiuto della consegna previsti dall'art. 600 dell'ASCC coincidono con quelli elencati nell'art. 3 della decisione quadro 2002/584/GAI. La medesima coincidenza si riscontra tra i motivi facoltativi di rifiuto della consegna di cui all'art. 4 della decisione quadro MAE e all'art. 601 dell'ASCC, fatti salvi i motivi di cui alle lettere h) e i) di tale disposizione. Questi ultimi, tuttavia, non sono affatto innovativi rispetto alla disciplina del MAE: essi, infatti, riproducono nella sostanza il contenuto, rispettivamente, del considerando n. 12<sup>25</sup> e dell'art. 4-*bis*<sup>26</sup> della decisione quadro 2002/584/GAI.

È opportuno sottolineare come, in perfetta analogia con il sistema del MAE, la disciplina dei motivi ostativi alla consegna del mandato d'arresto UE-Regno Unito non includa uno specifico motivo di rifiuto fondato sul rischio di violazioni dei diritti fondamentali del consegnando da parte dello Stato richiedente. Riguardo a tale aspetto, l'art.

---

<sup>24</sup> Artt. 600 e 601 ASCC.

<sup>25</sup> Il considerando n. 12 della decisione quadro 2002/584/GAI recita “nessun elemento della [...] decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi”.

<sup>26</sup> La disposizione citata – introdotta dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro (È), rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo – definisce le circostanze che abilitano il giudice a rifiutare l'esecuzione del MAE nei casi in cui la pena irrogata sia stata pronunciata nell'ambito di un procedimento penale svoltosi in assenza del consegnando. Più diffusamente sul tema, si veda: C. MORINI, *L'azione dell'Unione europea in materia di diritti procedurali di indagati e imputati in procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2012, p. 631 ss.; F. SIRACUSANO, *Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, procedure di consegna e processo in absentia*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2010, p. 115 ss.; G. DE AMICIS, *Mandato d'arresto europeo e sentenze contumaciali: le modifiche introdotte dalla Decisione quadro n. 2009/299/GAI*, in *Cassazione penale*, 2009, p. 3613 ss.

604, lettera c), dell’ASCC si limita a prevedere che “se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto”. Si tratta di una disposizione ispirata alla recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di mandato d’arresto europeo<sup>27</sup>, la quale consiste, a sua volta, in una rielaborazione del test definito dalla Corte di giustizia nella ben nota sentenza *Aranyosi e Căldăraru*<sup>28</sup>.

Infine, giova sottolineare che il disposto dell’ASCC prevede espressamente – in piena analogia con il sistema MAE – che ogni richiesta di consegna tra Stati membri UE e Regno Unito deve essere trattata ed eseguita “con la massima urgenza”<sup>29</sup>, e comunque entro termini perentori<sup>30</sup>.

Al contempo, la disciplina del mandato d’arresto UE-Regno Unito si discosta dal MAE relativamente ad altri profili. In particolare, l’ASCC prevede il superamento della condizione di doppia incriminazione relativamente a determinate fattispecie criminose<sup>31</sup> quale opzione

---

<sup>27</sup> Si veda, in particolare, la recente sentenza *Bivolaru e Moldovan c. Francia* (sentenza della Corte EDU del 25 marzo 2021, ric. nn. 40324/16 e 12623/17, *Bivolaru e Moldovan c. Francia*), il cui punto 114 afferma che, in caso di dubbi circa la compatibilità delle condizioni detentive nello Stato richiedente la consegna, le autorità di esecuzione sono tenute a verificare “s’il existe un risque réel et individualisable, apprécié de manière concrète, que cette personne soit, en raison des mêmes circonstances, soumise à un traitement contraire à l’article 3”.

<sup>28</sup> Sentenza della Corte del 5 aprile 2016, cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, *Aranyosi e Căldăraru*. Per un’analisi di tale filone giurisprudenziale della Corte di giustizia e dei suoi sviluppi successivi, si veda: G. COLAVECCHIO, *Il rispetto dei diritti fondamentali nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo: l’evoluzione del two-step test e il ruolo degli organismi di prevenzione della tortura*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2021, p. 1302 ss.; A. MARTUFI, *Prison Conditions and Judicial Cooperation in the EU – What Future for the European Arrest Warrant?*, in *European Criminal Law Review*, 2021, p. 188 ss.; A. ROSANÒ, “*Du côté de chez Aranyosi*”, ovvero ancora su come la Corte di giustizia ha chiarito alcuni aspetti applicativi del test “*Aranyosi e Caldaru*”, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2019, p. 427 ss.

<sup>29</sup> Art. 615, paragrafo 1, ASCC.

<sup>30</sup> Artt. 615 e 621 ASCC.

<sup>31</sup> L’elencazione di tali fattispecie, contenuta nell’art. 599, paragrafo 5, dell’ASCC, appare in larga parte analoga alla corrispondente disposizione della decisione quadro MAE.



unicamente facoltativa e a condizione di reciprocità tra i singoli Stati membri UE e il Regno Unito. Tale opzione può essere esercitata dal Regno Unito e dall'Unione europea – quest'ultima in nome e per conto di uno o più singoli Stati membri – attraverso reciproche notifiche diplomatiche indirizzate al Comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie (Comitato specializzato)<sup>32</sup>.

Inoltre, i singoli Stati membri dell'Unione ed il Regno Unito possono avvalersi del medesimo mezzo diplomatico per reintrodurre, su base di reciprocità, le tradizionali eccezioni relative alla consegna dei propri cittadini, nonché alla natura politica del reato contestato<sup>33</sup>. Riguardo a tali possibilità, l'Accordo prevede, tuttavia, alcune limitazioni. Infatti, per quanto concerne l'eccezione relativa ai reati politici, l'art. 602, paragrafo 2, dell'ASCC dispone che quest'ultima non possa comunque essere invocata dall'autorità dell'esecuzione per rifiutare la consegna di individui ricercati per condotte terroristiche<sup>34</sup>. Con riguardo all'eccezione di nazionalità, l'art. 603, paragrafo 2, dell'ASCC limita la sua potenziale reintroduzione ai soli casi in cui tale eccezione sia necessaria in ragione di “motivi connessi ai principi fondamentali o alle prassi dell'ordinamento giuridico interno del Regno Unito o dello Stato [membro] a nome del quale è stata effettuata la notifica”.

Pur in assenza di una formale reintroduzione dell'eccezione di nazionalità, le autorità di esecuzione sono comunque abilitate ad avvalersi del motivo di rifiuto facoltativo della consegna di cui all'art. 601, lettera f), dell'ASCC. Tale disposizione, in analogia con la decisione quadro MAE<sup>35</sup>, abilita il giudice a rifiutare la consegna di un soggetto cittadino o residente nello Stato di esecuzione allorché le autorità di quest'ultimo Stato si facciano carico dell'esecuzione della pena irrogata. Inoltre, qualora il mandato abbia ad oggetto la consegna di un cittadino o residente

---

<sup>32</sup> Art. 8, paragrafo 1, lett. r), e paragrafo 4, lett. a). Il Comitato specializzato consiste in un organo intergovernativo istituito dall'ASCC allo scopo di monitorare l'attuazione della Parte Terza dell'Accordo e di garantirne il corretto funzionamento. Per una disamina delle attribuzioni e funzioni del Comitato specializzato, si veda: S. SCHOMBURG, *General Provisions under the EU–UK Trade and Cooperation Agreement*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2021, p. 202 ss.

<sup>33</sup> Art. 602, paragrafo 2, e art. 603, paragrafo 2, ASCC.

<sup>34</sup> Il concetto di “terrorismo” gode di un'autonoma ed articolata definizione nell'ambito dell'ASCC, prevista nell'allegato 45.

<sup>35</sup> Si veda l'art. 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI.

allo scopo di esercitare l’azione penale, l’art. 604, lettera b), dell’ASCC permette al giudice di subordinare la consegna alla garanzia che il soggetto sia rinvioato nello Stato di esecuzione dopo essere stato ascoltato, al fine di scontare la pena eventualmente irrogata<sup>36</sup>.

Appare evidente da una lettura delle norme dell’ASCC in materia di doppia incriminazione, eccezione di nazionalità ed eccezione relativa ai reati politici che, nonostante l’esclusione di ogni competenza decisionale per i governi nella procedura di consegna, l’ASCC permetta comunque a questi ultimi di condizionare per vie diplomatiche alcuni profili della disciplina del mandato d’arresto UE-Regno Unito.

Infine, l’art. 597 dell’ASCC subordina l’esecuzione di ogni mandato d’arresto ad una verifica, da parte del giudice dell’esecuzione, del rispetto del principio di proporzionalità<sup>37</sup>. Tale valutazione, a norma della medesima disposizione, deve tener conto “dei diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e [considerare] la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che uno Stato adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare”.

**4.** Alla luce delle peculiari caratteristiche del mandato d’arresto UE-Regno Unito qui sommariamente delineate, appare chiaro come tale strumento di cooperazione giudiziaria non sia inquadrabile nell’alveo dei tradizionali meccanismi di estradizione. Tuttavia, tale ultima constatazione non appare sufficiente per giustificare un’inclusione del sistema in esame nel novero dei meccanismi di consegna fondati sul riconoscimento delle pronunce giurisdizionali.

Infatti, per comprendere se il mandato d’arresto UE-Regno Unito possa essere definito quale meccanismo fondato sul riconoscimento delle decisioni giurisdizionali straniere, è necessario prendere in esame i caratteri distintivi del mutuo riconoscimento, principio che informa la disciplina dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Tale principio implica l’obbligatoria esecuzione delle decisioni

---

<sup>36</sup> Anche tale ultima possibilità appare ispirata dalla disciplina del MAE, con particolare riferimento all’art. 5, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI.

<sup>37</sup> Artt. 597 e 613, paragrafo 1, ASCC.

giurisdizionali straniere nell'ordinamento interno con gli stessi effetti (almeno in via tendenziale) che queste ultime comportano nello Stato membro in cui sono state adottate<sup>38</sup>. Così definito, l'obiettivo del mutuo riconoscimento si esplica attraverso la cd. *golden rule* “*to recognise and execute*”, la quale si compone, a sua volta, di tre distinti elementi costitutivi. In primo luogo, la regola in esame implica l'esecuzione tendenzialmente automatica delle pronunce straniere, attraverso una procedura caratterizzata da un minimo grado di formalità<sup>39</sup>. In secondo luogo, la trattazione delle richieste di riconoscimento ed esecuzione deve avvenire con la massima urgenza<sup>40</sup>. Infine, ogni procedura fondata sul principio del mutuo riconoscimento si caratterizza per il carattere esclusivamente giurisdizionale<sup>41</sup>, tale da escludere alla radice qualsiasi discrezionalità politica in relazione all'esecuzione di singole decisioni giudiziarie.

Guardando al meccanismo di consegna istituito dall'ASCC, appare evidente come la disciplina di quest'ultimo sia in linea con gli ultimi due requisiti poc'anzi citati. Infatti, come sottolineato nel precedente paragrafo, il mandato d'arresto UE-Regno Unito prevede espressamente che le richieste di consegna siano trattate con la massima urgenza<sup>42</sup> attraverso un procedimento che vede coinvolte le sole autorità giurisdizionali nazionali. Di converso, la previsione di talune eccezioni

---

<sup>38</sup> A. MANGIARACINA, *Principi generali del mutuo riconoscimento*, in A. MARANDOLA (a cura di), *Cooperazione giudiziaria penale*, Milano, 2018, pp. 13 e 14; J. W. OUWERKERK, *Quid Pro Quo? A comparative law perspective on the mutual recognition of judicial decisions in criminal matters*, Cambridge – Antwerp – Portland, 2011, p. 68. Per un'analisi più approfondita della logica di equivalenza posta alla base del principio del mutuo riconoscimento, si veda: C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU Law*, Oxford, 2013, pp. 175-183. In termini più generali, va altresì rammentato come alla dimensione positiva del mutuo riconoscimento qui analizzata, consistente nell'esecuzione della decisione penale straniera in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata pronunciata, si affianchi anche una dimensione negativa del medesimo principio, che implica l'attribuzione della qualità di giudicato alla sentenza straniera, determinando l'applicabilità delle garanzie derivanti dal *ne bis in idem*. Su quest'ultimo profilo, si veda C. AMALFITANO, *op. cit.*, pp. 336-338.

<sup>39</sup> V. MITSILEGAS, *EU Criminal Law after Lisbon: Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*, Oxford, 2016, p. 127.

<sup>40</sup> S. MONTALDO, *On a Collision Course! Mutual Recognition, Mutual Trust and the Protection of Fundamental Rights in the Recent Case-Law of the Court of Justice*, in *europeanpapers.eu*, 2016, p. 968.

<sup>41</sup> C. JANSSENS, *op. cit.*, p. 188.

<sup>42</sup> Art. 615, paragrafo 1, ASCC.

alla consegna – quali il requisito di doppia incriminazione e le eccezioni circa la nazionalità del consegnando e la natura politica del reato contestato – pone alcuni interrogativi circa la sussistenza di un tendenziale automatismo nell’esecuzione, i quali meritano di essere affrontati in questa sede.

Come sottolineato in dottrina, il tendenziale automatismo che caratterizza il mutuo riconoscimento si esplica attraverso tre requisiti cumulativi<sup>43</sup>. La disciplina in esame deve, innanzitutto, prevedere termini ridotti e perentori per il riconoscimento e l’esecuzione della pronuncia straniera, così come un modello standard per la redazione e la trasmissione della relativa richiesta. Tale primo requisito appare soddisfatto dall’ASCC: l’art. 615 prevede dettagliati limiti temporali per la decisione sulla consegna e la sua esecuzione, mentre l’art. 606, paragrafo 1, dispone che ogni richiesta venga redatta conformemente al modello di cui all’Allegato 43 all’ASCC. In secondo luogo, il carattere tendenzialmente automatico del mutuo riconoscimento deriva dalla previsione di un limitato novero di motivi di rifiuto dell’esecuzione, definiti in modo tassativo<sup>44</sup>. Per quanto l’ASCC definisca in maniera esaustiva i motivi di rifiuto dell’esecuzione<sup>45</sup>, va rilevato come l’art. 597 del medesimo accordo subordini la consegna ad una valutazione circa il rispetto del principio di proporzionalità, ampliando conseguentemente l’oggetto dello scrutinio effettuato da parte del giudice dell’esecuzione. In terzo e ultimo luogo, la necessità di garantire un’esecuzione quanto più possibile automatica della richiesta di cooperazione richiede il superamento del requisito di doppia incriminazione, tradizionalmente ostativo alla consegna nell’ambito dei tradizionali meccanismi di estradizione<sup>46</sup>. Come si è visto in precedenza, l’ASCC prevede un superamento solamente facoltativo di tale requisito. Inoltre, gli Stati partecipanti al mandato d’arresto UE-Regno Unito possono disporre la reintroduzione delle tradizionali eccezioni relative alla nazionalità del consegnando e

---

<sup>43</sup> V. MITSILEGAS, *The Limits of Mutual Trust in Europe’s Area of Freedom, Security and Justice*, cit., p. 321.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

<sup>45</sup> Artt. 600-601 ASCC.

<sup>46</sup> V. MITSILEGAS, *The Limits of Mutual Trust in Europe’s Area of Freedom, Security and Justice*, cit., p. 321.

alla natura politica del reato contestato, le quali costituiscono condizioni ulteriori per l'esecuzione della richiesta di consegna.

Sulla base di tali considerazioni, sembrerebbe possibile rilevare che il modello di cooperazione giudiziaria delineato dall'ASCC non si fondi sull'automatismo nella consegna tipico del mutuo riconoscimento<sup>47</sup>. Infatti, diversamente dagli strumenti fondati su quest'ultimo principio, l'esecuzione delle decisioni custodiali straniere è subordinato ad alcune tradizionali eccezioni, nonché a uno scrutinio di proporzionalità sulla richiesta di consegna.

Al contempo, l'impatto concreto di queste ultime condizioni sulla prassi finora sviluppata in materia di consegna tra gli Stati membri UE ed il Regno Unito non andrebbe sopravvalutato. Infatti, le notifiche diplomatiche presentate al Comitato specializzato denotano come la maggior parte degli Stati membri UE abbia al momento optato per il superamento del requisito di doppia incriminazione nell'ambito del mandato d'arresto UE-Regno Unito<sup>48</sup>. La medesima considerazione può essere estesa alle eccezioni relative alla nazionalità del reo e alla natura politica dell'addebito, in quanto solo una minoranza di Stati membri hanno notificato l'intenzione di ricorrere a tale possibilità. A tal riguardo, va altresì sottolineato come la reintroduzione dell'eccezione di nazionalità non costituisca un'opzione lasciata alla totale discrezione degli Stati. Infatti, l'art. 603, paragrafo 2, dell'ASCC limita quest'ultima possibilità ai soli casi in cui tale condizione si renda necessaria in ragione di "motivi connessi ai principi fondamentali o alle prassi dell'ordinamento giuridico interno del Regno Unito o dello Stato a nome del quale è stata effettuata la notifica". Infine, per quanto concerne il requisito di

---

<sup>47</sup> Ferma restando la possibilità, per gli Stati partecipanti, di optare per il superamento del requisito di doppia incriminazione, nonché per la non reintroduzione dell'eccezioni di nazionalità e dell'eccezione relativa ai reati politici, delineando, in tal modo, un regime di consegna dal carattere quasi del tutto analogo al sistema MAE.

<sup>48</sup> In particolare, un totale di 15 Stati membri su 27 ha notificato l'intenzione di superare il requisito di doppia incriminazione nell'ambito del mandato d'arresto UE-Regno Unito relativamente ai titoli di reato elencati nell'art. 599, paragrafo 5, dell'ASCC. Di converso, solamente 10 Stati membri hanno espresso l'intenzione di disporre un totale divieto di consegna dei propri cittadini, mentre 12 sono gli Stati membri che hanno notificato la reintroduzione dell'eccezione relativa ai reati politici (notifica dell'Unione europea conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra).

proporzionalità, è opportuno sottolineare come già nel 2014 il legislatore britannico avesse modificato la legislazione interna di trasposizione della decisione quadro MAE, introducendo una verifica di proporzionalità della richiesta di consegna straniera da parte della giurisdizione dell’esecuzione<sup>49</sup>. Appare dunque chiaro come la disciplina dell’ASCC recepisca, di fatto, la precedente disciplina britannica di attuazione del sistema MAE<sup>50</sup>. Di conseguenza, per quanto tale soluzione non sia totalmente in linea con i requisiti del mutuo riconoscimento<sup>51</sup>, l’introduzione di uno scrutinio di proporzionalità sulla base dell’art. 597

---

<sup>49</sup> Sezione 21A(1)(b) dell’*Extradition Act* del 2003, così come novellata dalla Sezione 157 dell’*Anti-Social Behaviour, Crime and Policing Act* del 2014. Sul punto, si veda: A. WILLEMS, *The Principle of Mutual Trust in EU Criminal Law*, Oxford, 2021, p. 68.

<sup>50</sup> E. GRANGE, B. KEITH, S. KERRIDGE, *Extradition under the EU–UK Trade and Cooperation Agreement*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2021, p. 219. Gli AA. sostengono altresì che il principio di proporzionalità si sia sostituito al mutuo riconoscimento in qualità di principio cardine del meccanismo di consegna. Tale considerazione non può, tuttavia, essere accolta. Nonostante il ruolo fondamentale rivestito dal principio di proporzionalità nell’ambito del mandato d’arresto UE-Regno Unito, esso non si declina in un principio operativo capace di caratterizzare autonomamente il meccanismo di consegna in esame.

<sup>51</sup> Come sottolineato, tra gli altri, in un rapporto del Parlamento europeo: European Parliamentary Research Service, *Revising the European Arrest Warrant: European Added Value Assessment accompanying the European Parliament’s Legislative own-Initiative Report (Rapporteur: Baroness Ludford MEP)*, (2013) PE 510.979, p. 9. Per la verità, la mancata previsione di una clausola di proporzionalità nella decisione quadro 2002/584/GAI è stata oggetto di critiche in dottrina. Infatti, nella prassi applicativa del sistema del MAE, non sono mancati casi in cui talune autorità giurisdizionali hanno emesso richieste di consegna con riferimento a fattispecie bagatellari. In tale ambito, emblematico è il noto caso relativo al MAE spiccato in relazione al furto di alcuni suini (M. FICHERA, *The Implementation of the European Arrest Warrant in the European Union: Law, Policy and Practice*, Cambridge, 2011, p. 152). In tale prospettiva, taluna dottrina ritiene che il ricorso al sistema del MAE in relazione a fattispecie penali di minima gravità possa arrecare pregiudizio alla reciproca fiducia tra gli Stati membri dell’Unione nell’ambito della cooperazione giudiziaria (*ex multis*: E. XANTHOPOULOU, *The Quest for Proportionality for the European Arrest Warrant: Fundamental Rights Protection in a Mutual Recognition Environment*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2015, p. 32 ss.; T. OSTROPOLSKI, *The Principle of Proportionality under the European Arrest Warrant – With an Excursus on Poland*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2014, p. 167 ss.). A fronte di tali criticità, la Commissione ha rimarcato la necessità che il ricorso al MAE sia sempre proporzionato rispetto allo scopo perseguito, prevedendo, tuttavia, un simile scrutinio solamente in sede di emissione del mandato (Comunicazione della Commissione — Manuale sull’emissione e l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, p. 14).

dell'ASCC non sembrerebbe comportare alcun mutamento nella prassi finora formatasi nei rapporti tra gli Stati membri UE e il Regno Unito.

L'analisi condotta in questa sede dimostra come l'intenzione delle Parti contraenti dell'ASCC di sviluppare un meccanismo di stretta cooperazione giudiziaria abbia portato alla definizione di un sistema di consegna che riproduce gran parte degli elementi distintivi del mutuo riconoscimento. In tale prospettiva, il mandato d'arresto UE-Regno Unito può dunque essere concettualizzato quale sistema di riconoscimento, ancorché meno approfondito rispetto al mutuo riconoscimento caratterizzante lo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Infatti, la disciplina dell'ASCC prevede la possibilità per gli Stati partecipanti di includere nel regime di consegna alcune salvaguardie aggiuntive rispetto al sistema MAE, le quali ampliano lo scrutinio riservato al giudice dell'esecuzione e condizionano, conseguentemente, l'operatività di quel tendenziale automatismo che informa il sistema.

Tale ultima circostanza dimostra come, nell'economia del sistema in esame, il livello di approfondimento della cooperazione istituita dall'ASCC dipenda in larga parte dalla volontà dei singoli Stati. Per tal motivo, il mandato d'arresto UE-Regno Unito può essere concettualizzato quale forma di riconoscimento *à la carte*. Infatti, la possibilità per gli Stati partecipanti al sistema di modificare il regime di consegna attraverso reciproche notifiche diplomatiche conferisce particolare flessibilità al meccanismo in esame, dando luogo a differenti regimi di consegna tra singoli Stati membri UE e il Regno Unito. In tale prospettiva, a questi ultimi è riconosciuta la possibilità di introdurre singolari forme di automatismo differenziato nell'esecuzione della richiesta di consegna, optando *à la carte* tra il superamento o l'operatività di tradizionali eccezioni alla consegna.

5. La definizione di un meccanismo di riconoscimento richiede a sua volta l'individuazione di un presupposto teorico tale da giustificare una forma di cooperazione giudiziaria più approfondita rispetto ai tradizionali sistemi di estradizione. Come anticipato, tale fondamento non può essere rintracciato nella fiducia reciproca. Infatti, quest'ultima presuppone che lo Stato in questione rispetti "il diritto dell'Unione e, più

in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo”<sup>52</sup>. In quanto Stato terzo, il Regno Unito non è più vincolato al rispetto del diritto dell’Unione, circostanza che esclude una potenziale estensione della fiducia reciproca a quest’ultimo Stato.

Tale conclusione non esclude, tuttavia, la possibilità di individuare una diversa forma di fiducia tra Stati quale fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’ambito dell’ASCC. A tal riguardo, l’art. 524, paragrafo 1, dell’ASCC costituisce l’elemento chiave. Come ricordato in precedenza, tale disposizione richiama il rispetto di taluni valori fondamentali, quali la democrazia e lo stato di diritto, nonché dei diritti e delle libertà fondamentali di cui alla Convenzione EDU, a fondamento del nuovo sistema di cooperazione giudiziaria tra Unione europea e Regno Unito. Così formulata, tale disposizione assume un doppio valore: da un lato, essa assume il rispetto dei valori e dei diritti fondamentali della Convenzione quale necessaria precondizione per una cooperazione giudiziaria così approfondita<sup>53</sup>; dall’altro lato, la disposizione sembra esprimere una reciproca fiducia tra le parti dell’Accordo circa il rispetto di tali valori e diritti.

Una simile espressione di fiducia tra l’Unione (a nome dei suoi Stati membri) e il Regno Unito non appare affatto stupefacente. Infatti, la più recente giurisprudenza della Corte di giustizia sembrerebbe ammettere la possibilità di concepire forme di fiducia anche con Stati terzi. A titolo esemplificativo, basti richiamare in questa sede la sentenza *X (Mandat*

---

<sup>52</sup> Parere della Corte del 18 dicembre 2014, 2/13, punto 191. È, infatti, il rispetto del diritto dell’Unione a garantire la possibilità (nonché l’obbligo) per le autorità nazionali di presumere la sussistenza dei presupposti di tale relazione di fiducia, anche quando le circostanze del caso sembrerebbero dimostrarne l’assenza sul piano concreto (A. WILLEMS, *The Principle of Mutual Trust in EU Criminal Law*, cit., p. 46). Del resto, con riferimento al sistema MAE, la dottrina ha da tempo messo in evidenza come dalla prassi siano costantemente emersi alcuni indizi di sfiducia tra gli Stati membri; sul punto, si veda A. EFRAT, *Assessing Mutual Trust among EU Members: Evidence from the European Arrest Warrant*, in *Journal of European Public Policy*, 2019, p. 656 ss.

<sup>53</sup> Nella medesima prospettiva, la recente giurisprudenza italiana di legittimità ha rilevato che, nell’imporre al Regno Unito “di continuare a rispettare la democrazia e lo Stato di diritto, nonché a proteggere i diritti fondamentali tutelati ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, l’ASCC ha previsto “un livello di cooperazione mai prima sperimentato con un Paese terzo” (sentenza della Corte Suprema di Cassazione sez. feriale penale del 16 settembre 2021, n. 34466, punto 2.3 del *considerato in diritto*)



*d'arrêt européen - Ne bis in idem*), nella quale la Corte ha affermato che una relazione di fiducia sussiste anche nei confronti di quegli Stati terzi che intrattengono “rapporti privilegiati” con l’Unione<sup>54</sup>. Un ulteriore esempio, a tal riguardo, può essere rinvenuto nell’ambito dell’Accordo di consegna tra l’Unione, l’Islanda e la Norvegia. Infatti, la circostanza per la quale le Parti contraenti avrebbero espresso “reciproca fiducia nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici e nella capacità [...] di garantire un processo equo” è risultata determinante, nell’ambito del ragionamento della Corte di giustizia nella sentenza *Ruska Federacija*<sup>55</sup>, per l’estensione della giurisprudenza *Petruhhin*<sup>56</sup> anche a tale ultimo sistema di consegna<sup>57</sup>.

Sembrerebbe, dunque, che nell’ambito della cooperazione giudiziaria possano essere identificati diversi livelli di intensità della relazione di fiducia tra Stati. In tale prospettiva, la fiducia reciproca che informa lo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia non costituirebbe l’unico esempio a tal riguardo, bensì solamente la forma di fiducia più intensa finora emersa nella prassi<sup>58</sup>.

---

<sup>54</sup> Sentenza della Corte del 29 aprile 2021, causa C-665/20 PPU, X (*Mandat d'arrêt européen - Ne bis in idem*), punti 54 e 55. Nell’alveo degli Stati terzi che godono di una “relazione speciale” con l’Unione rientrano in primo luogo le Parti contraenti della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni), come confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza della Corte del 28 ottobre 2022, causa C-435/22 PPU, *Generalstaatsanwaltschaft*, punto 93; sentenza della Corte del 12 maggio 2021, causa C-505/19, *Bundesrepublik Deutschland (Avviso rosso dell’Interpol)*, punto 80).

<sup>55</sup> Sentenza della Corte del 2 aprile 2020, causa C-897/19 PPU, *Ruska Federacija*, punti 73 e 74.

<sup>56</sup> Sentenza della Corte del 6 settembre 2016, causa C-182/15, *Petruhhin*.

<sup>57</sup> La medesima interpretazione del considerando citato trova ulteriore conferma nella sentenza della Corte del 17 marzo 2021, causa C-488/19, *Minister for Justice and Equality (Mandat d'arrêt - Condamnation dans un État tiers, membre de l'EEE)*, punto 60.

<sup>58</sup> Nella medesima prospettiva, è stato recentemente sottolineato in dottrina che il concetto di fiducia non può essere inteso in modo binario, ovvero quale sussistente oppure totalmente assente. Al contrario, la fiducia si declina usualmente in differenti livelli di intensità, venendo tipicamente qualificata con aggettivi quali, a titolo esemplificativo, “genuina”, “completa”, “assente” oppure “minima”. (A. WILLEMS, *The Principle of Mutual Trust in EU Criminal Law*, cit., p. 172). Sul punto, si veda altresì P. CRAMER, *Reflections on the Roles of Mutual Trust in EU Law*, in M. DOUGAN, S.

Allo scopo di definire la relazione di fiducia sottesa al mandato d’arresto UE-Regno Unito, appare opportuno concentrare l’analisi sulla definizione dell’oggetto di quest’ultima. Infatti, come la più recente dottrina ha messo in evidenza, ogni forma di fiducia nell’ambito della cooperazione tra Stati è di natura contestuale, tale da rendere imprescindibile l’identificazione (e l’esplicitazione) del fondamento sostanziale che la giustifica<sup>59</sup>. Muovendosi in tale prospettiva, una simile relazione di fiducia può essere definita attraverso un modello triangolare<sup>60</sup>. Alla luce del disposto dell’articolo 524 dell’ASCC, tale modello si traduce, nell’ambito del mandato d’arresto UE-Regno Unito, nel seguente assunto: gli Stati membri dell’Unione europea (A) si fidano del Regno Unito (B) (e viceversa) in virtù dell’impegno a rispettare i valori fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto, nonché i diritti e le libertà fondamentali di cui alla Convenzione EDU (C).

Dalla definizione del suo oggetto (C), emerge chiaramente il carattere meno approfondito dell’istituto qui concettualizzato rispetto alla fiducia reciproca che informa il sistema MAE. In un’ottica di sistematizzazione, potremmo dunque definire la relazione di fiducia sottesa al mandato d’arresto UE-Regno Unito quale “essenziale”. Infatti, il suo fondamento sostanziale è ridotto al minimo necessario per poter garantire l’operatività di un meccanismo di consegna più approfondito rispetto all’extradizione classica, in quanto fondato su una forma di riconoscimento *à la carte*.

Dinnanzi a tale considerazione, due precisazioni appaiono necessarie. In primo luogo, va rilevato come la sussistenza di una simile fiducia reciproca “essenziale” sia subordinata alla continua partecipazione del Regno Unito alla Convenzione EDU<sup>61</sup>. Infatti, come rilevato in

---

CURRIE (eds.), *50 Years of the European Treaties: Looking Back and Thinking Forward*, Oxford – Portland, 2009, p. 61.

<sup>59</sup> A. WILLEMS, *The Principle of Mutual Trust in EU Criminal Law*, cit., p. 23.

<sup>60</sup> *Ibidem*, p. 22; M. SCHWARZ, *Let’s Talk about Trust, Baby! Theorizing Trust and Mutual Recognition in the EU’s Area of Freedom, Security and Justice*, in *European Law Journal*, 2018, p. 133.

<sup>61</sup> Proprio la continua partecipazione del Regno Unito alla Convenzione EDU ha permesso alla Cassazione italiana – nel respingere il ricorso di un consegnando alle autorità britanniche durante il periodo transitorio preliminare al completamento del recesso dall’Unione – di affermare che “anche a seguito della cd. “Brexit”, non sussiste il concreto rischio che la persona di cui si chiede la consegna venga privata dei suoi diritti fondamentali” (sentenza della Corte Suprema di Cassazione sez. VI penale del

precedenza, l'articolo 524, paragrafo 1, dell'ASCC pone il rispetto dei diritti ivi garantiti quale preconditione necessaria per l'operatività del meccanismo istituito dall'Accordo. Tale constatazione trova ulteriore conferma nell'art. 692, paragrafo 2, dell'ASCC, il quale prevede la possibilità di porre termine all'applicazione delle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell'Accordo qualora il Regno Unito denunci la Convenzione EDU<sup>62</sup>.

---

9 ottobre 2020, n. 28228, punto 1 del *considerato in diritto*; si veda altresì: sentenza della Corte Suprema di Cassazione sez. VI penale del 26 ottobre 2020, n. 30006, punto 1 del *considerato in diritto*; sentenza della Corte Suprema di Cassazione sez. VI penale del 22 gennaio 2019, n. 3640, punto 1 del *considerato in diritto*). Tale considerazione appare cruciale in ragione delle attuali condizioni politiche britanniche, in cui alcune forze politiche (tra cui l'attuale partito di maggioranza) hanno più volte paventato la possibilità di un futuro recesso dalla detta Convenzione (sul tema, si veda: E. BAKER, *Criminal Justice and the "New, Deep and Special Partnership" between the EU and the UK: A Critical Test for the Area of Freedom, Security and Justice?*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2018, p. 1 ss.).

<sup>62</sup> La disposizione citata prevede, per evidenti ragioni di reciprocità tra le Parti contraenti, la possibilità di sospendere la Parte Terza dell'Accordo anche qualora uno Stato membro dell'Unione denunci la Convenzione. Tuttavia, tale eventualità appare particolarmente remota, tanto da non poter essere oggetto di paritaria considerazione rispetto ad un eventuale recesso britannico dalla Convenzione. Infatti, la denuncia di quest'ultima da parte di uno Stato membro dell'Unione darebbe luogo a pregiudizi sistemici, tali da porre in dubbio la persistente adesione di tale Stato ai valori fondanti l'Unione stessa. L'art. 2 TUE include, tra questi ultimi, il rispetto dei diritti umani, valore che la comune appartenenza degli Stati membri alla Convenzione EDU concorre a promuovere. Non va del resto dimenticato il ruolo essenziale rivestito dalla Convenzione e dalle pronunce della Corte di Strasburgo nella tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione a partire dalla ben nota sentenza *Nold* (sentenza della Corte del 14 maggio 1974, causa 4/73, *Nold KG / Commissione*, punto 12). Nella medesima prospettiva, l'art. 52, paragrafo 3, della Carta istituisce un meccanismo di raccordo tra la protezione dei diritti fondamentali nell'ordinamento UE e la Convenzione EDU, chiarendo che, qualora un diritto della Carta corrisponda ad uno garantito dalla Convenzione, "il significato e la portata [dello stesso] sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione". Alla luce del legame sussistente tra l'adesione alla Convenzione EDU e ai valori fondamentali dell'Unione di cui all'art. 2 TUE, appare evidente come un'eventuale denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro potrebbe dar luogo all'applicazione nei confronti di quest'ultimo del meccanismo previsto dall'art. 7 TUE. Venendo alle conseguenze derivanti dall'applicazione dell'art. 692, paragrafo 2, dell'ASCC, è stato sostenuto in dottrina che tale disposizione implichi un vero e proprio obbligo di porre termine ad ogni cooperazione giudiziaria in caso di recesso dalla Convenzione EDU (W. SCHOMBURG, A. OEHMICHEN, K. KAYB, *Human Rights and the Rule of Law in Judicial Cooperation in Criminal Matters under the EU–UK Trade and Cooperation Agreement*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2021, p. 246 ss.). Un simile automatismo era stato effettivamente proposto dalla Commissione europea in sede di negoziazione dell'ASCC. Per quanto il testo finale della disposizione in esame appaia più blando

Va tuttavia rilevato come l’ASCC non preveda alcuno strumento specifico in grado di rispondere all’eventuale circostanza in cui il Regno Unito, pur senza mettere formalmente termine alla propria partecipazione alla Convenzione EDU, diminuisca sensibilmente la portata di quest’ultima e delle pronunce della Corte di Strasburgo nel proprio ordinamento interno. Simili preoccupazioni sono sorte in relazione alla recente proposta di riforma dello *Human Rights Act 1998*, atto legislativo che traspone la Convenzione EDU nell’ordinamento britannico<sup>63</sup>. In simili circostanze, il dialogo tra le Parti contraenti nell’ambito del Comitato specializzato appare centrale al fine di preservare un adeguato livello di fiducia tra gli Stati membri UE e il Regno Unito<sup>64</sup>. Inoltre, qualora talune iniziative assunte in ambito nazionale abbiano una portata tale da recare pregiudizi sistemici per la protezione dei diritti fondamentali, residuerebbe la possibilità per le Parti di invocare la sospensione della Parte Terza dell’Accordo sulla base dell’art. 693, paragrafo 1, dell’ASCC.

In secondo luogo, va precisato come il legame inscindibile tra la partecipazione alla Convenzione EDU e la sussistenza della fiducia reciproca “essenziale” non possa dar luogo ad una potenziale estensione della medesima relazione anche ad altri Stati terzi membri del Consiglio d’Europa. Infatti, se la partecipazione alla Convenzione EDU è

---

riguardo a tale aspetto, A. ŁAZOWSKI rileva come tale circostanza non infici il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla Commissione (*Mind the Fog, Stand Clear of the Cliff! From the Political Declaration to the Post-Brexit EU-UK Legal Framework – Part I*, in *europeanpapers.eu*, 2020, p. 1134).

<sup>63</sup> Si tratta della proposta denominata *Bill of Rights Bill*, iniziativa legislativa presentata al Parlamento il 27 giugno 2022 e, al momento in cui si scrive, in esame da parte della Camera dei comuni. L’articolato, se approvato nella versione presentata dal governo, comporterà una notevole diminuzione della portata delle sentenze della Corte di Strasburgo nel Regno Unito. Infatti, come esplicitato nella stessa introduzione della proposta, quest’ultima intende affermare “(a) that it is the Supreme Court (and not the European Court of Human Rights) that determines the meaning and effect of Convention rights for the purposes of domestic law [...]; (b) that courts are no longer required to read and give effect to legislation, so far as possible, in a way which is compatible with the Convention rights [...]; (c) that courts must give the greatest possible weight to the principle that, in a Parliamentary democracy, decisions about the balance between different policy aims, different Convention rights and Convention rights of different persons are properly made by Parliament” (*Ibidem*, sezione 1(2)(a)-(c)).

<sup>64</sup> Sulle potenzialità del dialogo tra le Parti nell’ambito del Comitato specializzato ai fini di un rafforzamento del rapporto di fiducia sul piano sostanziale, si veda *infra*, § 6.

certamente condizione necessaria per l'instaurazione e il mantenimento di tale forma di fiducia, essa non può, al contempo, dirsi condizione sufficiente al medesimo scopo. Tale affermazione discende dalla considerazione, ben radicata in dottrina, per la quale una relazione di fiducia interstatale implichi l'esistenza di un elevato livello di integrazione, caratterizzato da una cultura giuridica condivisa<sup>65</sup>. In tale prospettiva, la posizione del Regno Unito non è certamente comparabile a quella di altri Stati terzi contraenti la Convenzione EDU. Infatti, nonostante il recente recesso dall'Unione, il Regno Unito gode ancora di un elevato livello di integrazione con l'ordinamento degli Stati membri UE, il quale deriva dal suo *status* di *ex*-membro dell'Unione. Quest'ultima circostanza trova conferma non solo nel disposto dell'articolo 524 dell'ASCC, che riconosce espressamente le comuni basi su cui si fonda il mandato d'arresto UE-Regno Unito, ma anche nei lavori preparatori predisposti dal Governo britannico. Infatti, il *White Paper* del 2017 sulle future relazioni UE-Regno Unito afferma che l'applicazione del futuro meccanismo di consegna potrà godere della “mutual trust generated by the long history and experience of operating the EAW between the UK and the EU”<sup>66</sup>.

Le considerazioni finora svolte non sono, tuttavia, sufficienti per esaurire la concettualizzazione della fiducia reciproca essenziale. Infatti, essendo il mandato d'arresto UE-Regno Unito incardinato in un trattato internazionale, un vero e proprio obbligo di presumere il rispetto dei valori e diritti fondamentali precedentemente richiamati può essere dedotto solamente facendo riferimento alle categorie del diritto internazionale pubblico<sup>67</sup>. In tale ottica, il principio di buona fede potrebbe fornire un solido fondamento giuridico a quest'ultimo obbligo. Tale principio è infatti riconosciuto in diritto internazionale quale fonte di

---

<sup>65</sup> La dottrina ha messo in rilievo tale aspetto relativamente alla fiducia reciproca; a tal riguardo, si veda: R. SICURELLA, *Fostering a European Criminal Law Culture: In Trust We Trust*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2018, p. 308 ss.; A. WILLEMS, *Mutual Trust as a Term of Art in EU Criminal Law: Revealing Its Hybrid Character*, in *European Journal of Legal Studies*, 2016, p. 211 ss.

<sup>66</sup> *White Paper*, cit., punto 46.

<sup>67</sup> Una lettura dell'ASCC alla luce del diritto internazionale pubblico ha ricevuto sostegno in dottrina. A tal riguardo, si veda: O. GARNER, *Part Three of the EU-UK TCA – From a “Disrupted” Area of Freedom, Security and Justice to “New Old” Intergovernmentalism in Justice and Home Affairs?*, in *Brexit Institute Working Paper Series*, 2021, p. 1 ss.

protezione delle aspettative legittime degli Stati derivanti non solo da comportamenti unilaterali, ma anche affermazioni espresse<sup>68</sup>. In tale prospettiva, l’art. 524, paragrafo 1, dell’ASCC torna nuovamente in rilievo. Come anticipato, infatti, tale disposizione comporta l’espressione di reciproca fiducia tra le Parti circa il rispetto dei valori e diritti fondamentali dell’individuo ivi richiamati. Una simile affermazione comporta logicamente l’insorgere di aspettative legittime. Infatti, le autorità degli Stati membri UE e del Regno Unito si aspetteranno dalle rispettive controparti un atteggiamento coerente con tale espressione di fiducia, consistente nel presumere in sede di applicazione del meccanismo di consegna l’effettivo rispetto dei valori e diritti precedentemente richiamati.

La dottrina internazionalistica ha altresì messo in luce come il principio di buona fede nell’esecuzione di un trattato internazionale si espliciti nel doveroso ed esatto adempimento agli obblighi positivi ivi contenuti<sup>69</sup>. Tale considerazione costituisce ulteriore conferma della sussistenza di uno specifico obbligo, fondato sul principio di buona fede e inerente all’Accordo stesso, di presumere il rispetto dei valori e diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione EDU in sede di applicazione del mandato d’arresto UE-Regno Unito. Infatti, è già stato messo in luce come l’ASCC preveda un limitato novero di motivi di rifiuto della consegna definito in maniera esaustiva, il quale non include una verifica del rispetto dei diritti fondamentali nel caso concreto<sup>70</sup>. Pertanto, la corretta esecuzione dell’accordo, così come richiesto dal principio di buona fede, implica di per sé l’obbligo per l’autorità di esecuzione di presumere il rispetto dei valori e diritti fondamentali nello Stato richiedente la consegna. Di conseguenza, il principio di buona fede fonda e

---

<sup>68</sup> *Ex multis*: A. ODDENINO, *Pacta sunt servanda e buona fede nell’applicazione dei trattati internazionali. Spunti ricostruttivi*, Torino, 2003, p. 92; R. KOLB, *La bonne foi en droit international public: contribution à l’étude des principes généraux de droit*, Parigi, 2000; *Id.*, *La bonne foi en droit international public*, in *Revue belge de droit international*, 1998, p. 685.

<sup>69</sup> A. ODDENINO, *op. cit.*, p. 95.

<sup>70</sup> Come anticipato, l’ASCC si limita a prevedere a tal riguardo che “se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto” (art. 604, paragrafo 1, lett. c), ASCC).

giustifica l'obbligo di presumere il rispetto dei valori della democrazia e dello Stato di diritto, nonché dei diritti fondamentali di cui alla Convenzione EDU, il quale costituisce il necessario complemento della fiducia reciproca essenziale che informa il mandato d'arresto UE-Regno Unito.

6. A fronte di quest'ultima conclusione, permane un ultimo interrogativo. L'attuale quadro normativo offre strumenti atti a rafforzare l'istituto della fiducia reciproca essenziale, promuovendo e accrescendo la relazione di fiducia tra gli Stati membri dell'Unione e il Regno Unito sul piano sostanziale?

L'ASCC prevede alcuni istituti potenzialmente rispondenti a tale scopo. In primo luogo, il dialogo tra giurisdizioni nazionali nell'ambito della procedura di consegna – non diversamente dal sistema MAE – costituisce uno strumento capace di sviluppare una sostanziale fiducia tra queste ultime<sup>71</sup>. In secondo luogo, e come già anticipato, anche il dialogo tra esecutivi nazionali nell'ambito del Comitato specializzato appare suscettibile di favorire una maggiore comprensione dei rispettivi ordinamenti nazionali, funzionale ad un rafforzamento della reciproca fiducia in questi ultimi.

A quest'ultimo riguardo, va osservato come le potenzialità del costante dialogo tra le Parti emergano anche nell'ambito del meccanismo di soluzione delle controversie previsto dall'Accordo. Infatti, le disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia dell'ASCC ricadono nell'ambito di applicazione del meccanismo di soluzione delle controversie previsto dal Titolo XIII della Parte terza dell'ASCC, il cui funzionamento si fonda sul principio di esclusività<sup>72</sup>. Limitando

---

<sup>71</sup> Le potenzialità del dialogo “operativo” tra le autorità nazionali in vista di un rafforzamento della relazione di fiducia tra queste ultime sono state riconosciute in dottrina anche con riferimento ad altri strumenti UE di cooperazione giudiziaria. A tal riguardo, si veda: S. MONTALDO, A. ROSANÒ, *Building Mutual Trust through Operational Cooperation in the Context of Transfers of Prisoners under the Framework Decision 2008/909/JHA: EU Patterns and Domestic Strategies Beyond Formal Implementation*, in C. BILLET, A. TURMO (sous la direction de), *Coopération opérationnelle en droit pénal de l'Union européenne*, Bruxelles, 2020, p. 49 ss.

<sup>72</sup> Art. 697 dell'ASCC. Per una panoramica dei vari meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'ASCC, si veda S. PEERS, *So Close, Yet So Far: The EU/UK Trade and Cooperation Agreement*, in *Common Market Law Review*, 2022, p. 49 ss;

l’analisi ad alcuni cenni, va rilevato come la disciplina in esame preveda, qualora una delle Parti contraenti lamenti la violazione di uno o più obblighi derivanti dall’ASCC, l’avvio di “consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata”<sup>73</sup>. All’esito delle consultazioni, la controversia può essere oggetto di soluzione attraverso una decisione del Comitato specializzato o del Consiglio di partenariato, alla quale l’ASCC attribuisce i medesimi effetti di una soluzione concordata tra le Parti<sup>74</sup>. Qualora la decisione abbia ad oggetto un accordo circa l’interpretazione di talune disposizioni dell’ASCC, quest’ultima è adottata dal Consiglio di partenariato<sup>75</sup>. Appare chiaro come la risoluzione delle controversie tra le Parti relative all’applicazione del mandato d’arresto UE-Regno Unito riposi su un meccanismo puramente intergovernativo. Non è dunque da escludere che proprio tale interazione intergovernativa possa risultare funzionale ad un rafforzamento della relazione di fiducia tra le Parti, attraverso un processo di reciproca comprensione non diverso da quello già messo in luce con riferimento al dialogo nell’ambito del Comitato specializzato.

Al contempo, la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo in sede di attuazione del medesimo meccanismo è potenzialmente soggetta a scrutinio giurisdizionale da parte della Corte europea dei diritti

---

M. VELLANO, *Il sistema di risoluzione delle controversie*, in G. ADINOLFI, A. MALATESTA, M. VELLANO (a cura di), *op. cit.*, p. 47 ss.

<sup>73</sup> Art. 698, paragrafo 1, dell’ASCC. A norma del paragrafo 5 della disposizione citata, tali consultazioni possono avere luogo, a scelta della parte attrice, nell’ambito del Comitato specializzato oppure del Consiglio di partenariato. Inoltre, il paragrafo 4 prevede un termine temporale piuttosto stringente per la conclusione delle consultazioni, quantificato in tre mesi.

<sup>74</sup> Art. 698, paragrafo 5, dell’ASCC.

<sup>75</sup> Art. 699, paragrafo 2, dell’ASCC. Non è difficile immaginare ipotesi in cui l’interpretazione di singole disposizioni della Parte Terza dell’ASCC definita dal Consiglio di partenariato in sede di soluzione delle controversie si ponga in contrasto con l’interpretazione delle medesime disposizioni eventualmente fornita dalla Corte di giustizia in sede pregiudiziale. Infatti, in quanto trattato internazionale concluso dall’Unione, l’ASCC rimane soggetto alla cognizione della Corte di giustizia circa la sua interpretazione. Tuttavia, ogni pronuncia del giudice del Lussemburgo vertente sull’ASCC spiega i propri effetti esclusivamente all’interno dell’Unione, vincolando le sue istituzioni e gli Stati membri. Al contrario, il Regno Unito è assoggettato, per quanto concerne i meccanismi di cooperazione giudiziaria con l’Unione, solamente alle decisioni e alle soluzioni concordate adottate nell’ambito del meccanismo di soluzione delle controversie analizzato in questa sede (sul punto si veda S. PEERS, *op. cit.*, p. 61, nota n. 80).



dell'uomo (Corte EDU). Infatti, fermo restando il ruolo rivestito dalle corti nazionali in base al principio di sussidiarietà, la Corte EDU costituisce l'unica giurisdizione comune agli Stati membri UE e al Regno Unito competente a conoscere del rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione nell'ambito dell'applicazione del meccanismo di consegna. In tale veste, la Corte di Strasburgo è così chiamata a definire gli standard minimi di protezione dei diritti fondamentali nel quadro del mandato d'arresto UE-Regno Unito.

Il legame inscindibile tra il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione EDU e l'istituto della fiducia reciproca essenziale fa comprendere come lo scrutinio operato dalla Corte di Strasburgo costituisca uno dei principali strumenti – se non il più rilevante – funzionali a un sostanziale rafforzamento della relazione di fiducia tra gli Stati membri dell'Unione e il Regno Unito. Pertanto, immaginare in una prospettiva *de iure condendo* il potenziale approccio della Corte EDU appare particolarmente pregnante. Essendo il mandato d'arresto UE-Regno Unito fondato su un meccanismo di riconoscimento, la giurisprudenza classica della Corte di Strasburgo in materia di estradizione potrebbe risultare insufficiente a fornire adeguata risposta agli interrogativi posti dal sistema in esame. Di converso, una rielaborazione nell'ambito della futura giurisprudenza CEDU sul mandato d'arresto UE-Regno Unito degli standard definiti dalla Corte di giustizia con riferimento al MAE potrebbe costituire una valida soluzione. Un simile approccio non sarebbe, del resto, del tutto innovativo. Infatti, i giudici di Strasburgo hanno talvolta fatto ricorso alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di mutuo riconoscimento e fiducia reciproca nell'esaminare ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione del MAE. A tal riguardo, un chiaro esempio è fornito dalla già citata sentenza *Bivolaru e Moldovan c. Francia*, in cui i giudici di Strasburgo hanno operato una rielaborazione del test definito dalla Corte di giustizia nella sentenza *Aranyosi e Căldăraru*<sup>76</sup> al fine di valutare l'aderenza della condotta delle autorità francesi alla Convenzione EDU nell'ambito dell'esecuzione di due MAE<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup> Sentenza della Corte del 5 aprile 2016, cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, *Aranyosi e Căldăraru*.

<sup>77</sup> Sentenza *Bivolaru e Moldovan c. Francia*, cit., punto 114.

Dunque, alla luce delle similitudini tra il sistema di consegna previsto dall’ASCC e il MAE qui poste in evidenza, nulla osterebbe ad una rielaborazione da parte della Corte EDU dei medesimi standard anche nell’ambito della sua giurisprudenza in tema di mandato d’arresto UE-Regno Unito. Infatti, un simile approccio permetterebbe alla Corte di Strasburgo di elaborare la propria futura giurisprudenza sul nuovo meccanismo di consegna sulla scorta di una solida tradizione giurisprudenziale, valorizzando, al contempo, le peculiarità della relazione di fiducia che informa il mandato d’arresto UE-Regno Unito. Tale approccio non consisterebbe in una passiva incorporazione della giurisprudenza della Corte di giustizia nell’ambito dello scrutinio operato dalla CEDU. Al contrario, quest’ultima svolgerebbe un ruolo attivo nel rielaborare tali standard giurisprudenziali, adattandoli alle peculiarità del mandato d’arresto UE-Regno Unito affinché possano validamente integrare il parametro di scrutinio fornito dalla Convenzione.

La valorizzazione della giurisprudenza della Corte di giustizia proposta in questa sede porterebbe con sé importanti benefici per un rafforzamento della fiducia reciproca essenziale. Infatti, confermando l’adeguatezza di un limitato novero di salvaguardie – peraltro definite dall’ASCC proprio su ispirazione del sistema MAE – a garantire un adeguato livello di protezione dei diritti fondamentali, la Corte di Strasburgo contribuirebbe a rafforzare la fiducia degli Stati membri UE e del Regno Unito nella struttura del meccanismo, rinsaldando, a sua volta, la fiducia reciproca essenziale qui concettualizzata.

7. Alla luce delle considerazioni svolte in questa sede, è possibile ritenere che il mandato d’arresto UE-Regno Unito postuli una forma di riconoscimento delle decisioni giurisdizionali che irrogano pene o misure privative della libertà meno approfondita rispetto a quella vigente nell’ordinamento dell’Unione, trattandosi di un “riconoscimento *à la carte*”.

Quest’ultimo meccanismo trova il proprio fondamento teorico in una nuova relazione di fiducia che informa la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’Unione e il Regno Unito, definibile quale fiducia reciproca essenziale. Il fondamento sostanziale di quest’ultima, infatti, appare più circoscritto rispetto alla fiducia reciproca, consistendo nell’adesione ai valori della democrazia e dello stato di diritto, nonché

nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali previsti dalla Convenzione EDU.

La fiducia reciproca essenziale trova la propria concretizzazione sul piano formale in un obbligo, derivante dal principio di buona fede, di presumere il rispetto dei valori e dei diritti poc'anzi richiamati. Sul piano sostanziale, quest'ultima relazione potrebbe godere di un rimarchevole rafforzamento ad opera dello scrutinio della Corte EDU circa il rispetto dei diritti della Convenzione nell'applicazione del mandato d'arresto UE-Regno Unito. A tal riguardo, lo scritto ha mostrato come, nell'ambito della propria cognizione, la Corte di Strasburgo potrebbe trarre ispirazione dagli standard giurisprudenziali elaborati dalla Corte di giustizia con riferimento al sistema MAE.

Le riflessioni qui proposte rappresentano un primo tentativo di sistematizzazione del meccanismo di consegna post-recesso. Solo la futura prassi e analisi dottrinale potranno mostrare se le conclusioni formulate in questa sede possano ritenersi anche solo parzialmente corrette. Al contempo, il presente lavoro mira ad apportare un piccolo contributo alla più ampia riflessione circa le nuove prospettive della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione europea. In quest'ultimo ambito, le relazioni tra gli Stati membri UE e il Regno Unito si contraddistinguono quale terreno particolarmente fertile per l'insorgere di nuovi interrogativi, i quali necessiteranno di sempre più costante attenzione nel prossimo futuro.